

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA VISITA MEDICA IN CASO DI ASSUNZIONE e CORSO DI FORMAZIONE DEL LAVORATORE

D.Lgs. 81/2008

Con la presente, desideriamo chiarire, in caso di nuova assunzione, in quali modi il Datore di Lavoro possa assolvere agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 relativamente alla **visita medica** e alla **formazione dei lavoratori** che il recente accordo Stato-Regioni prevede debba essere avviata prima o contestualmente all'assunzione stessa e completata entro i successivi 60 giorni.

Per le aziende che devono procedere ad una nuova assunzione o comunque all'utilizzo di lavoratori atipici quali ad esempio interinali, co.co.pro, lavoratori a progetto ecc., e nel caso in cui il lavoratore in assunzione venga adibito a mansione a rischio tale per cui deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, suggeriamo di:

× effettuare la **visita medica preventiva in fase pre-assuntiva**, così come previsto dall'articolo 41 comma 2 lettera e) bis, del Decreto Legislativo 81/08 (o solo preventiva se effettuata nello stesso giorno dell'assunzione quindi **PREVENTIVAMENTE** all'avvio del lavoratore allo svolgimento delle mansioni a rischio) per il rilascio del giudizio di idoneità lavorativa a cura del Medico Competente o della ASL (così come stabilito dall'articolo 41 comma 2 bis del D.Lgs. 81/2008);

× effettuare il **primo modulo del corso di formazione per i lavoratori** inerente la parte generale (durata 4 ore) contestualmente al giorno di assunzione;
Il lavoratore dovrà recarsi presso un centro qualificato per la formazione e frequentare il corso di cui sopra.
Ricordiamo che la formazione dovrà poi essere completata entro i successivi 60 giorni con la frequenza alla parte relativa ai rischi specifici (altre 4, 8 o 12 ore secondo l'attività svolta).

Attenzione: per quanto riguarda i lavoratori già in forza che non hanno mai frequentato corsi di formazione per la sicurezza, si evidenzia che gli stessi dovranno frequentare tali corsi nel più breve tempo possibile mentre se avranno già frequentato adeguati corsi di formazione dovranno partecipare ai corsi di aggiornamento (6 ore) entro 5 anni dalla data della formazione effettuata a suo tempo.

Unione Artigiani, da sempre vicina ai propri associati, ha già stipulato da anni una convenzione con una società per l'attivazione della sorveglianza sanitaria e si sta attivando per organizzare corsi settimanali a cui potrete iscrivere sia i neo-assunti che i lavoratori già in forza che non hanno mai frequentato corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro in precedenza.

Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Ambiente e Sicurezza al n. 035.238724.

Bergamo, 07.03.2012

Il Direttore
(Dot. Alberto Gozzi)
